



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 23 del 02/04/2019

OGGETTO: IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE. VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R.N. 65/2014

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 17:032, nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 26/03/2019 Prot. n. 11743 e in data 28/03/2019 Prot. n. 12046 in seduta pubblica di CONVOCAZIONE PRIMA.

Risultano presenti i Signori:

MILLOZZI SIMONE	P	CASELLI SELENE	P
PAOLUCCI ANDREA	P	CIAMPALINI GIORGIO	P
PANDOLFI DOMENICO	P	CURCIO LUCIA	P
PUCCINELLI ALESSANDRO	P	DELLA BELLA FLORIANO	P
BARONI FEDERICA	A	LEONE EUGENIO	P
BELLI MATTIA	P	TOGNETTI FABIO ROBERTO	P
BRACCINI FABRIZIO	P	BARABOTTI FEDERICA	P
BOLOGNESI DAMIANO	P	TONCELLI FABIOLA	P
CAPPELLI SIMONE	P		

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 18,08,2000, n. 267, e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott. Marzia Venturi.

Presiede la Presidente del Consiglio Lucia Curcio.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:

CANOVAI LIVIANA, FRANCONI MATTEO, PIRRI ANGELA

La Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra l'Assessore Marco Cecchi ed esce Puccinelli Alessandro pertanto i consiglieri presenti in aula risultano essere n. 15;

Udita l'illustrazione del relatore Assessore Matteo Franconi come risulta dalla registrazione integrale conservata in atti,

Premesso che il Comune di Pontedera è dotato:

- di Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 gennaio 2004 e successiva variante semplificata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17 marzo 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 16 del 22 aprile 2015;
- di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17 marzo 2015, pubblicato sul BURT n. 16 del 22 aprile 2015 e successiva Variante di Rigenerazione Urbana approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23 marzo 2018;

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 32/1998, "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" disciplina sia le norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sia le competenze comunali e regionali;
- tale decreto attribuisce ai Comuni, nel quadro della liberalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, la determinazione delle caratteristiche delle aree e disciplina il raccordo della loro localizzazione con gli strumenti urbanistici;
- l'art. 68 della L.R. n. 62/2018 "Codice del Commercio" prevede che i Comuni individuino nel proprio piano operativo o con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e le caratteristiche delle aree ove possano essere installati impianti di distribuzione dei carburanti;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1 del 25/01/2001, esecutiva, il Comune di Pontedera ha individuato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree di nuova installazione degli impianti di distribuzione di carburanti ed ha approvato il "Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti";
- l'Amministrazione nel recepire le disposizioni di cui alla citata L.R. n. 68/2018 intende individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree del territorio comunale da destinarsi alla realizzazione di impianti di distribuzione carburanti;
- l'adeguamento alla suddetta normativa comporta la necessità di una variante semplificata al Regolamento Urbanistico al fine di introdurre apposite disposizioni finalizzate a:
 - razionalizzare l'assetto della rete di distribuzione esistente, in modo da garantire un'articolata ed equilibrata presenza del servizio nel territorio comunale e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - ammodernare il sistema distributivo di carburanti, anche attraverso la riduzione del numero di impianti;
 - verificare e perfezionare le condizioni di compatibilità tra gli impianti ed i relativi siti di ubicazione, relativamente alle esigenze della viabilità e all'assetto del territorio;
 - elevare la qualità del servizio fornito all'utenza sia migliorando le caratteristiche strutturali e le prestazioni degli impianti, sia favorendo la nascita di quei servizi complementari che affiancano la distribuzione di carburante (servizi auto e servizi commerciali);
- mantenere idonei livelli di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;

Valutato che le norme proposte consentiranno di addivenire ad una concreta limitazione del traffico veicolare con conseguente diminuzione di emissioni acustiche ed inquinanti ed una maggiore sicurezza della circolazione stradale;

Considerato che non si rende necessario l'acquisizione del parere favorevole della conferenza di copianificazione prevista dall'art. 25 della L.R. n. 65/2014 in quanto la variante rientra tra i casi di esclusione previsti dal comma 2 lettera a) del suddetto articolo avendo ad oggetto interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti, come indicato nella nota della Regione Toscana ns. Prot n. 45689/2016;

Valutato che la variante semplificata al RU vigente si rende necessaria esclusivamente per l'inserimento di apposite disposizioni normative di cui all'Allegato 6 D alle Norme Tecniche di Attuazione del RU necessarie per dare completezza e chiarimento alla disciplina vigente in materia di carburanti;

Considerato che le modifiche al Regolamento Urbanistico non comportano variante al Piano Strutturale e non interessano direttamente aree paesaggisticamente vincolate ai sensi dell'art. 142, per cui non si rende necessario provvedere a richiedere alla Regione Toscana la convocazione della Conferenza Paesaggistica;

Preso atto che le modifiche al Regolamento Urbanistico non hanno ad oggetto previsioni di carattere localizzativo e riguardano interventi che la norma regionale ritiene non soggette a copianificazione, per cui risulta applicabile la fattispecie di variante semplificata di cui all'articolo 30 della L.R. n. 65/2014 "Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia" per le quali si applica il procedimento di cui all'art. 32 della L.R. n. 65/2014;

Preso atto altresì che, trattandosi di variante semplificata, in conformità alla normativa vigente in materia, l'atto non necessita di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014 né di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che l'ufficio proponente, sebbene non previsto obbligatoriamente per Legge, ha comunque ritenuto di procedere ad una verifica di assoggettabilità semplificata di cui all'art.5 comma 3 ter della L.R. n. 10/2010 per il quale "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente";

Valutato che la variante non introduce modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS e non comporta nuovi impatti sull'ambiente rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche per cui non si rilevano particolari rischi naturali che possano essere in qualche misura compromessi o danneggiati dall'attuazione della variante medesima;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, il Servizio Urbanistica ha redatto la "Relazione Motivata" trasmessa all'Autorità competente in materia ambientale, la quale con determinazione n. 61 del 02/04/2019 ha decretato di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto ed ha altresì stabilito di condizionare la variante al R.U. agli "adempimenti a cura del destinatario" contenuti nella determina di cui sopra;

Considerato che la variante semplificata si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione "Impianti di distribuzione carburanti. Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree. Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014";
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione- Allegato 6 -stato vigente;

- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione- Allegato 6 – stato di variante;
- Norme Tecniche di Attuazione- Allegato 6D "Impianti di distribuzione carburanti. Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 D.Lgs n. 32/1998";

Dato atto che la variante agli strumenti urbanistici generali si configura come una variante che complessivamente non comporta incremento di volume o di superficie coperta e pertanto rientra nei casi previsti dall'art. 3, comma 4 del DPGR 53/R/2011;

Visto che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 53/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, la variante semplificata al RU non necessita di nuove indagini geologiche, idrauliche e sismiche in quanto ricade nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 del regolamento regionale sopracitato, per cui sono state depositate alla Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, le relative certificazioni di esenzione depositate in data 1 aprile 2019;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. n. 32/1998, "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Piano di indirizzo Territoriale a valenza Paesaggistica approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pisa, approvato con Deliberazione C.P. n. 100 del 27 luglio 2006 e la sua variante approvata con deliberazione C.P. n. 7 del 13/01/2014;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare l'art. 30 “Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia”, l'art. 32 “Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo”;
- la Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2016 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014”;
- la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio”;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 76/2012 ad oggetto "individuazione dell'Autorità Competente in materia V.A.S. ai sensi della L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010”;
- l'Accordo ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione del 17/05/2018;
- le proprie deliberazioni n. 90/2000, 1/2001;
- l'ordinanza sindacale n. 69 del 29/08/2014 ad oggetto “Garante della comunicazione ai sensi dell'art.19 L.R. n.1/2005. Nomina”;
- la determinazione del 2^ Settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile" n.61 del 02 aprile 2019 a firma dell'Autorità competente in materia ambientale arch. Roberto Fantozzi;
- il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. n. 65/2014;
- la Relazione del Responsabile del Procedimento allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto espresso, come stabilito dal comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 02/04/2019 dal Dirigente del 1° Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici” ;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilito dal comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 02/04/2019, dal Dirigente del 3° Settore "Finanziario";

Con voti favorevoli n.13 (Barabotti Federica, Belli Mattia, Bolognesi Damiano, Braccini Fabrizio, Cappelli Simone, Caselli Selene, Ciampalini Giorgio, Curcio Lucia, Della Bella Floriano, Leone Eugenio, Millozzi Simone, Pandolfi Domenico, Tognetti Fabio R.) e contrari n. 2 (Paolucci Andrea e Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014 e come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", le modifiche al Regolamento Urbanistico illustrate nei seguenti elaborati oggetto di adozione:
 - Relazione "Impianti di distribuzione carburanti. Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree. Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014";
 - Stralcio Norme Tecniche di Attuazione- Allegato 6 -stato vigente;
 - Stralcio Norme Tecniche di Attuazione- Allegato 6 – stato di variante;
 - Norme Tecniche di Attuazione- Allegato 6D "Impianti di distribuzione carburanti. Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 D.Lgs n. 32/1998".
2. Di dare atto che la variante al Regolamento Urbanistico sarà trasmessa alla Regione, alla Provincia di Pisa ed all'Unione Valdera e sarà depositata presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale (e resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune) per la durata di trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell'apposito avviso, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune.
3. Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate.
4. Di precisare che, qualora non siano pervenute osservazioni la variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.
5. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente il Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione di carburanti ed il relativo regolamento, approvato con propria deliberazione n. 1/2001.
6. Di prendere atto del Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione redatto, in data 02/04/2019 ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. n. 65/2014.
7. Di prendere atto altresì della determinazione dirigenziale del 2° Settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile" n. 61 del 02/04/2019 a firma dell'Autorità competente in materia ambientale arch. Roberto Fantozzi, con la quale si dispone l'esclusione a VAS della variante in oggetto ed ha altresì stabilito di condizionare la variante al R.U. agli "adempimenti a cura del destinatario" contenuti nella determina di cui sopra.

8. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici” di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione e pubblicità al presente provvedimento.
9. Di prendere infine atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento corredato dei suoi allegati, sarà pubblicato sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di approvare celermente la variante semplificata al Regolamento Urbanistico per l'approvazione di criteri, requisiti e le caratteristiche delle aree ove possano essere installati impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di recepire le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge Regionale n. 62/2018,

Con successivi voti favorevoli n.13 (Barabotti Federica, Belli Mattia, Bolognesi Damiano, Braccini Fabrizio, Cappelli Simone, Caselli Selene, Ciampalini Giorgio, Curcio Lucia, Della Bella Floriano, Leone Eugenio, Millozzi Simone, Pandolfi Domenico, Tognetti Fabio R.) e contrari n. 2 (Paolucci Andrea e Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti;;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Lucia Curcio / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
Dott. Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.